COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 FEBBRAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione*):

CHIARAMELLO ed altri: Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista. (888);

ALESSANDRINI ed altri: Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale. (1238). 183

PRESIDENTE . . . 183, 184, 185, 187, 188

BOVETTI, *Relatore* 184

CAPALOZZA. 184

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 184, 185, 187, 188

MADIA 185

LUCIFERO 185

RICCIO STEFANO . . . 185, 186, 187, 188

CHIARAMELLO 185, 188

FACCHIN. 186

AMATUCCI 186

BERLINGUER 186

CONCETTI 187, 188

PETRILLI 188

Votazione segreta:

PRESIDENTE 189

La seduta comincia alle 9.30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge: Chiaramello ed altri: Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista. (888); Alessandrini ed altri: Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale. (1238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due proposte di legge di analogo contenuto: una, di iniziativa dei deputati Chiaramello, Ferreri Pietro e Vicentini: « Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista ».

L'altra, di iniziativa dei deputati Alessandrini, Butté, Fanelli, Rapelli e Salizzoni, relativa a: « Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale ».

Il relatore, onorevole Bovetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione su entrambe le proposte.

BOVETTI, *Relatore*. I proponenti si preoccupano di una lacuna esistente nei decreti del Presidente della Repubblica, là dove si stabiliscono le incompatibilità con l'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito industriale: nell'elenco delle incompatibilità ne manca una, che invece è stabilita per altri Ordini professionali, cioé l'incompatibilità fra quelle professioni e l'attività di impiegato privato. Pertanto essi propongono di aggiungere all'articolo 3 dei predetti decreti il seguente comma: « Gli impiegati privati non possono essere iscritti all'Albo quando l'attività impiegatizia è principale o prevalente su quella professionale ». C'è però un elenco speciale, al quale possono appartenere quei dottori commercialisti che lavorano per aziende pubbliche o private.

Si chiede, inoltre, che all'articolo 10 degli stessi decreti sia aggiunto il seguente comma: *n*) « al Consiglio dell'Ordine, nella propria circoscrizione, spetta inoltre la tutela degli interessi morali e materiali della categoria », ed infine, che all'articolo 25 sia aggiunto questo comma: *i*) « al Consiglio nazionale spetta inoltre la tutela degli interessi morali e materiali della categoria sul piano nazionale ».

Una legge del 1944, sancendo la soppressione dei vecchi sindacati fascisti, stabiliva l'instaurazione dei nuovi Ordini professionali. Nei vecchi sindacati – e questa era anche prassi ante-fascismo – era sancito che agli Ordini professionali e ai sindacati spettava la tutela degli interessi morali e materiali della categoria.

Queste proposte hanno avuto il parere favorevole della X Commissione, (Industria), che si è trovata concorde sulle modifiche da apportarsi agli articoli 10 e 25 del succitato decreto del Presidente della Repubblica, prospettando solo l'opportunità che le ultime parole dei commi aggiuntivi agli articoli 10 e 25 siano così modificate: « tutela di interessi morali e materiali della categoria sul piano nazionale ». È una modifica di pura forma.

Io credo che le proposte di legge meritino l'approvazione della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Pur essendo favorevoli alle proposte di legge, noi abbiamo qualche perplessità circa il criterio adottato nel comma aggiuntivo proposto all'articolo 3. Innanzi tutto, consigliamo di usare uno solo dei termini « principale » o « prevalente » adoperati giacché non è buona tecnica legislativa usare due aggettivi per una sola intenzione. Poi, suggeriremmo di escogitare una formula meno elastica, che desse maggior garanzia e agl'impiegati privati e agli stessi dottori commercialisti.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Ministero della giustizia fa qualche rilievo in merito a queste proposte, non per quanto riguarda la seconda parte, relativa alla tutela degli interessi morali e materiali della categoria, per quanto si attaglierebbe a un organismo di carattere sindacale, ma per quanto riguarda la prima parte, cioè l'inibizione che si vorrebbe introdurre per la classe impiegatizia privata. Nel decreto 27 ottobre 1953 del Presidente della Repubblica è introdotta l'incompatibilità per l'esercizio dell'attività di impiegato pubblico; per la categoria degl'impiegati privati, la cosa dà invece luogo a discussione non solo circa la qualità di impiegato, cioè della persona assunta come lavoratore intellettuale alle dipendenze di altri, ma anche circa la possibilità di errori e di arbitrî nel determinare il limite di questa attività: se, cioè, si tratti di funzione principale o prevalente.

Si può dire che in altre professioni questo è sancito, ma le altre professioni hanno una caratterizzazione speciale. Così, ad esempio, per l'attività legale, si ha di fronte l'attività degli avvocati e procuratori, che è assolutamente tipicizzata, potendosi svolgere soltanto dinanzi alla Magistratura. Per distinguere tra funzione impiegatizia e funzione professionale, ci si può rifare soltanto alla posizione di dipendenza da un datore di lavoro, della quale è molto difficile stabilire inizio e fine. Si può essere professionisti anche avendo un determinato contratto di lavoro con qualche ditta. Una ditta che dà una revisione di contabilità annuale, compensandola con mezzo milione all'anno, non fornisce un contratto a caratterere professionale che possa classificarsi come rapporto impiegatizio.

Un ingegnere che svolga attività tecnica per una ditta non diventa impiegato privato se non quando si trova alle dipendenze di una grande impresa edilizia. È difficile indagare dal punto di vista soggettivo sulla funzione tecnica, contabile, amministrativa, di un dottore commercialista. Potrebbero verificarsi molti arbitrî. Il Ministero della giustizia pensa dunque che possa nascerne una fonte di turbamento e si dichiara perplesso circa le proposte di legge in esame.

MADIA. Non mi sembra molto fondata la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario. O si tratta di un impiegato con contratto di impiego, orario d'ufficio, ecc.; o non v'è orario d'ufficio e non v'è contratto vero e proprio, e allora non v'è prevalenza. È facile accertare se il dottore commercialista diventa impiegato, attraverso l'orario o attraverso lo stipendio.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è esatto dire che se il dottore commercialista ha uno stipendio, deve intendersi che la sua attività impiegatizia sia prevalente. Egli può avere uno stipendio di sole 30.000 lire mensili. Non si può, spesso, sapere quanto egli guadagna come professionista e quanto come impiegato. Si finirebbe col commettere errori e arbitrî.

PRESIDENTE. Mi pare si debba distinguere nettamente il rapporto d'impiego dal cosidetto rapporto di lavoro a forfait. Anche molti avvocati, specialmente grandi avvocati, hanno contratti con grosse ditte, in forza dei quali sono pagati con una cifra globale annua per un determinato numero di pareri e controversie. Lì non c'è rapporto di impiego, che è anche subordinazione e comporta un orario, o vincola il professionista sia pure per ore limitate. Bisogna tenere ben distinto il concetto-base della proposta di legge. Se esiste un rapporto di impiego, lo si vedrà facilmente. D'altra parte ci saranno tutti i ricorsi ed ogni possibilità di difesa dell'interessato contro eventuali abusi o eccessi di potere degli Ordini professionali. Le difficoltà sollevate finora possono essere superate.

LUCIFERO. La professione di dottore commercialista è profondamente diversa da quella dell'avvocato e non può ad essa venire paragonata, per quanto istintivo possa essere il paragone. Rimangono, a mio avviso, valide le osservazioni del rappresentante del Governo. Secondo me, il parallelo non c'è: sono situazioni nettamente diverse.

RICCIO STEFANO. Tenendo presente l'articolo 2 della legge fondamentale, si arriva alla conclusione che chi non è iscritto nell'Albo non può esercitare la professione. Accettando le proposte in esame, ne deriva il divieto dell'esercizio della professione a chi in maniera prevalente è legato da un rapporto d'impiego. La non iscrizione nell'Albo professionale significa impossibilità dell'esercizio professionale. Penso che proprio per la natura dell'attività del dottore commercialista, non possiamo arrivare a una conseguenza di questo genere, in quanto in questa materia spesso ci troviamo di fronte a rapporti di tipo impiegatizio. Il più delle volte abbiamo uno studio di dottore commercialista, il quale segue l'attività commerciale di cinque o sei ditte. Come si definisce questo rapporto ?

PRESIDENTE. Si tratta di consulenza ed è un caso molto frequente.

RICCIO STEFANO. E quando è affidata al dottore commercialista la tenuta dei libri ?

PRESIDENTE. Allora è un rapporto d'impiego.

RICCIO STEFANO. È un lavoro intellettuale che può essere fatto da un impiegato, ma molte ditte, invece di avere un impiegato addetto ai libri, hanno un dottore commercialista che va una o due ore al giorno, senza che vi sia un rapporto d'impiego. Il dottore commercialista, per essere tale, deve avere superato un esame di Stato; orbene, soltanto perchè ha un rapporto d'impiego con quella tale ditta, gli deve venire inibito l'esercizio della professione ? Non lo riterrei ! Mi permetterei quindi di osservare che non deve bastare il rapporto d'impiego per far derivare la conseguenza che al dottore commercialista debba essere vietato l'esercizio della professione.

CHIARAMELLO. Abbiamo presentato le proposte di legge per arrivare, una buona volta, a difendere la professione. Se vogliamo portare le categorie professionali ad un livello superiore all'attuale, dobbiamo evitare che tanta gente svolga la professione non iscrivendosi all'albo professionale, il quale costituisce una garanzia per coloro che si devono servire dell'opera di questi professionisti. Altrimenti ci troveremo nella condizione di dover dare incarichi di carattere anche giudiziario a vastissime categorie di impiegati, come i bancari. In piccoli tribunali, si dànno fallimenti, anche importantissimi, a direttori o a procuratori di banca. Un impiegato della Fiat, ad esempio, non si sogna di chiedere l'iscrizione all'albo. Il dottor D'Orazi che è stato professionista e presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, quando è diventato direttore centrale della Fiat, ha chiesto la cancellazione dall'albo, perchè il suo nuovo incarico era prevalentemente di carattere impiegatizio. Quindi è ormai chiara l'indicazione. Ci può essere confusione, a Napoli o a Bari, per esempio, cioè in città del Meridione dove la nostra professione si va ora affermando con le sue precise caratteristiche, ma per noi del Nord, si è arrivati al punto che la professione è chiaramente distinta anche da tutte le altre professioni. In un primo tempo c'è stata confusione con gli avvocati e procuratori, per un'interferenza di funzioni; ma con gli ordinamenti professionali approvati

ultimamente, si è arrivati a chiarire i rapporti con gli altri ordini professionali.

La mia proposta di legge e quella del collega Alessandrini mirano a chiarire e a rendere più nobile, più seria e dignitosa, la professione dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Non c'è affatto confusione, anche se qualche ditta affida a dottori commercialisti la particolare tenuta dei libri, e non si tratta di tutti i libri prescritti dalla legge, ma di determinati libri, che è meglio affidare a un professionista anche per evitare che, per ragioni di segreto di ufficio, siano conosciuti dagli impiegati dell'azienda. Quando un dottore commercialista è chiamato a tenere questi registri, le sue mansioni sono sempre di carattere delicato e professionale.

Per questi motivi, io credo che la Commissione può decidere con tutta serenità l'approvazione della proposta di legge.

RICCIO STEFANO. Quando ci occupiamo del criterio della prevalenza, poniamo questa distinzione: Tizio, da una parte, ha un rapporto impiegatizio, dall'altra esercita la professione. Soltanto perché il rapporto impiegatizio è prevalente, diciamo che non può essere iscritto all'albo e cioè non può esercitare la professione. L'articolo 2 della legge dice: « Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo » Se anche agli impiegati privati è data la possibilità dell'esercizio della professione purché non sia prevalente in maniera assoluta, allora dobbiamo modificare anche l'articolo 2.

FACCHIN. L'onorevole Riccio, in sostanza, si è dichiarato perplesso circa questi provvedimenti perché preoccupato che ai dottori commercialisti impiegati sia inibito l'esercizio della professione. Ma da queste sue osservazioni è arrivato alla conclusione contraria. Le proposte di legge, tendono a favorire la categoria impiegatizia consentendo che, pur in presenza di un rapporto di impiego che non si presenti però con carattere di prevalenza, sia consentito di poter esercitare contemporaneamente la professione libera. Nel caso cioè di un commercialista il quale ha in atto un rapporto impiegatizio che non è tale da assorbire completamente tutto il suo tempo e l'intera sua attività professionale, egli può anche esercitare la professione. Questa è una norma che consente una breccia, una possibilità di coesistenza delle due attività quando non ci si trova di fronte a una prevalenza assoluta del rapporto impiegatizio. Io non mi preoccuperei di quei casi ai quali ha fatto cenno prima l'onorevole Riccio: un commercialista il quale presta un'ora di attività presso l'una o l'altra ditta, non ha, secondo me, un rapporto impiegatizio, ma svolge attività professionale libera.

Sono pertanto favorevole alle proposte di legge.

AMATUCCI. Rammento ai colleghi che quando ci occupammo dell'ordinamento e inquadramento delle varie categorie professionali, specialmente architetti, geometri, ecc., venne esaminata, proprio da questa Commissione, la questione relativa alla tutela delle singole professioni. Se nell'ordinamento degli avvocati e procuratori è stabilito che l'iscrizione all'albo è proibita a coloro che hanno un incarico retribuito, appunto perché i Consiglio dell'Ordine devono tutelare gli interessi economici e anche morali della categoria, è evidente che ora si tratta di esaminare solo un punto: se, cioè, la categoria dei commercialisti che svolgono attività libera nel vero e assoluto senso della parola, deve tutelarsi contro l'opera, alle volte deviatrice, di altre persone che, pur essendo iscritte all'albo, tuttavia riescono a percepire, per altre mansioni, proventi per cui vengono a trovarsi in vantaggio rispetto agli altri.

I provvedimenti in esame vogliono evitare che, qualora l'attività impiegatizia sia prevalente, si verifichi, con lo svolgimento anche della libera professione, la circostanza indicata a svantaggio di altri che si sono dedicati solo alla libera professione.

Se vi è un contratto di impiego permanente, legato a una prestazione d'opera attraverso un determinato orario di lavoro, è evidente che in questo caso l'iscrizione all'albo non deve essere ammessa. Ma se vi sono incarichi provvisori, transitori, come il parere su determinate questioni, la tenuta dei libri che si può fare in un'ora e mezzo la sera, il ricavato di questa attività è così minimo che può essere conciliabile con l'esercizio della professione. Insomma, quando l'attività impiegatizia del dottore commercialista non è assorbente, gli può essere consentito di essere iscritto all'albo e di svolgere anche la libera attività.

Uniformandoci a quello che è stato il parere della X Commissione, io credo che la proposta di legge possa essere approvata.

BERLINGUER. Io sono d'accordo nella sostanza: dissento però circa il criterio della prevalenza, ed in ciò condivido le osservazioni del collega Riccio. Penso che, a tutela della categoria dei professionisti, qualora il loro impiego presso ditte o aziende non

abbia carattere di permanenza e stabilità, cioé un carattere assolutamente assorbente ed esclusivo, e rimanga un margine anche minimo per l'esercizio della professione, noi dobbiamo consentirlo. È principio fondamentale di qualunque legge quello della certezza del diritto. Che cosa accadrebbe, altrimenti? Chi dovrebbe decidere sulla prevalenza o equivalenza? Si darebbe luogo a giudicati contraddittori, e nessun professionista si setirebbe tutelato.

Io sarei d'accordo se si fissasse l'esclusione dall'albo solo qualora esista un rapporto d'impiego privato permanente, costante, stabile ed esclusivo.

PRESIDENTE. Quando si dice «impiego», si dice questo; l'impiego ha un concetto giuridico ben definito. Le osservazioni dell'onorevole Berlinguer ed anche quelle dell'onorevole Lucifero e dell'onorevole Riccio contengono perplessità circa il concetto di prevalenza, temendo che nell'applicazione pratica non vi sarebbe alcuna garanzia.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Io proporrei una formula che potrebbe essere più chiara: «L'impiegato privato non può essere iscritto nell'Albo qualora l'attività impiegatizia risulti assorbente».

CONCETTI. Dal punto di vista giuridico si tratta di stabilire il valore pratico che sarà dato ai due termini usati nella proposta di legge: «principale o prevalente». Il Presidente consiglia di usare, al posto dei due aggettivi, il termine: «assorbente». Ma rientriamo sempre in una valutazione di merito. Non possiamo assolutamente dire che il semplice fatto di essere impiegato privato costituisce una prescrizione per l'iscrizione all'Albo.

Noi abbiamo il piccolo impiegato microscopico ed abbiamo invece il grande impiegato, il quale riceve tutto dal suo impiego: le due situazioni sono profondamente diverse! Secondo me, c'è parallelismo e c'è analogia con quanto già stabilito per gl'impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, per i quali non v'era la prescrizione assoluta. Ma c'è un vaglio discriminatorio, che va applicato a seconda del caso, alla natura, all'entità e alla qualità dell'impiegato privato. Il criterio adottato per gl'impiegati pubblici deve valere anche per gl'impiegati privati. Si potrebbe modificare l'articolo in questo modo: «Gli impiegati privati non possono essere iscritti all'Albo quando l'attività impiegatizia è principale». Possiamo eliminare il «prevalente», oppure adottare «prevalente» togliendo «principale», ma non dobbiamo conservare i due aggettivi.

RICCIO STEFANO. Se con le proposte di legge ci si limitasse a cancellare dall'Albo professionale tutti coloro che svolgono oggi una attività impiegatizia che sia prevalente sull'attività professionale, non avrei sollevato alcuna obiezione. La proposta di legge, se approvata, regolerà anche i casi futuri di coloro che chiedono l'iscrizione all'Albo, che potrà essere ammessa o meno, rendendo possibile o vietando l'esercizio della libera professione.

CONCETTI. L'interessato presenterà il titolo e chiederà di essere iscritto all'Albo. Il Consiglio dirà se sussistono le condizioni richieste per l'iscrizione.

RICCIO STEFANO. Se intendiamo dire che l'impiegato privato, cioè legato da un rapporto impiegatizio, non deve essere iscritto siamo d'accordo; ma come giudicare la prevalenza in rapporto ad un'attività che, nel momento in cui si chiede l'iscrizione, non è esercitata ancora?

Chiedo che si voti per divisione.

Sono favorevole all'articolo 3 sino alla parola Albo; e cioè:

«All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Gli impiegati privati non possono essere iscritti all'Albo». Sono contrario, invece, alla seconda parte di questo articolo. Secondo me, bisogna solo sancire che gli impiegati privati non possono essere iscritti all'Albo.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sarebbe grave voler escludere tutti, anche i piccolissimi impiegati. Facilmente si sconfina tra attività impiegatizia e professionale. Una esclusione totale mi sembra molto grave.

PRESIDENTE. Dò, innanzitutto, lettura degli articoli unici di cui constano le due proposte di legge. Tali articoli sono identici, sia nel testo, sia per quanto riguarda le modifiche da introdurre; essi si differenziano solo per la menzione dei decreti del Presidente della Repubblica ai quali le modifiche si vogliono apportare.

La proposta n. 888 è del seguente tenore:

«Al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Gli impiegati privati non possono essere iscritti all'Albo quando l'attività impiegatizia è principale o prevalente su quella professionale».

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

n) « al Consiglio dell'Ordine, nella propria circoscrizione, spetta inoltre la tutela degli interessi morali e materiali della categoria ».

All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

i) « al Consiglio nazionale spetta inoltre la tutela degli interessi morali e materiali della categoria sul piano nazionale ».

L'articolo unico della proposta n. 1238 è il seguente:

« Al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, sono apportate le seguenti modifiche

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Gli impiegati privati non possono essere iscritti nell'albo quando l'attività impiegatizia è principale o prevalente su quella professionale ».

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

n) « al Consiglio del collegio, nella propria circoscrizione, spetta inoltre la tutela degli interessi morali e materiali della categoria ».

All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

i) « al Consiglio nazionale spetta inoltre la tutela degli interessi morali e materiali della categoria su piano nazionale ».

Pongo in votazione la parte introduttiva dell'articolo unico della proposta n. 888:

« Al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 sono apportate le seguenti modificazioni ».

(*È approvata*).

Procederemo ora alla votazione per divisione della prima parte delle modifiche proposte all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, di cui alla proposta di legge n. 888. Pongo in votazione questa parte fino alla parola « Albo ».

(*È approvata*).

Voteremo ora la seconda parte del comma che è del seguente tenore: « quando l'attività impiegatizia è principale o prevalente su quella professionale ».

Io propongo di sostituire gli aggettivi « principale » e « prevalente » con l'aggettivo « assorbente ».

CHIARAMELLO. Accedo all'emendamento proposto dal Presidente.

RICCIO STEFANO. Sarei favorevole alla formulazione « quando l'attività impiegatizia è assorbente », restando soppressa la restante parte del comma.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Deve essere assorbente della sua capacità lavorativa? Allora non dobbiamo dire soltanto « assorbente », ma stabilire di cosa debba essere assorbente.

PETRILLI. Assorbente significa ciò che assorbe, cioè una realtà di fatto. Quando si dice che l'impiegato privato non può essere iscritto all'Albo qualora la sua attività impiegatizia lo assorbe, ci si riferisce a una realtà di fatto. Ma la realtà di fatto può dipendere da una circostanza assolutamente indipendente dalla possibilità di assorbire la capacità dell'impiegato. Un impiegato il quale abbia tre ore al giorno di attività impiegatizia, praticamente ed effettivamente ha un'attività che lo assorbe perché non ha altro impiego o altra possibilità di dedicarsi a diversa attività: questa è l'unica che oggi lo assorbe.

Non è assorbente, ma tale da poterlo assorbire.

CONCETTI. Può darsi benissimo che su otto ore lavorative un tale possa lavorare sei ore e guadagnare ventimila lire al mese. Ve la sentireste di escluderlo dallo svolgere altra attività, se ne ha la possibilità? Io preferisco la formula « prevalente » sia in confronto del tempo, che della possibilità economica.

PRESIDENTE. Porrò in votazione le varie proposte di emendamento. La proposta dell'onorevole Riccio Stefano reca: « quando l'attività impiegatizia ne assorbe la capacità lavorativa ».

La pongo in votazione.

(*Non è approvata*).

Vi è ora l'altra formula: « quando l'attività impiegatizia è prevalente su quella professionale ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo unico della proposta n. 888, sulla quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo unico, della proposta n. 888 nel suo complesso, con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Pongo in votazione l'articolo unico della proposta n. 1238, modificato con l'emendamento apportato alla proposta di legge n. 888:

« Al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Gli impiegati privati non possono essere iscritti nell'albo quando l'attività impiegatizia è prevalente su quella professionale ».

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

n) « al Consiglio del collegio, nella propria circoscrizione, spetta inoltre la tutela degli interessi morali e materiali della categoria ».

All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

i) « al Consiglio nazionale spetta inoltre la tutela degli interessi morali e materiali della categoria su piano nazionale ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge testè esaminate.

(*Segue la votazione*).

Essendo risultata una lieve irregolarità, rinvio alla prossima seduta la proclamazione dell'esito della votazione segreta.

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baldassari, Berlinguer, Bottonelli, Bovetti, Breganze, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Del Bo, Facchin, Formichella, Fumagalli, Gorini, Iozzelli, La Rocca, Lopardi, Lucifero, Madia, Mastino Gesumino, Musolino, Musotto, Natali Lorenzo, Petrilli, Riccio Stefano, Schirò, Silvestri, Tinzl e Tosato.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI